



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2902/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2881/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Accursio Gallo - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 2881/TFNSVE/2025-2026, 2881 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CALCIO MARIO RIGAMONTI (675586) contro la società ASD CELLATICA (945186) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MASPERI GIANANDREA (matr. 5323906) RUSSO FRANCESCO (matr. 5387801) SESTO ANDREA (matr.2266239) TONOLI STEFANO (matr. 5526697) VIGNI PIETRO (matr. 6633465)

In data 28 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Cellatica al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Giannandrea Masperi (matr. 5323906), Francesco Russo (matr. 5387801), Andrea Sesto (matr. 2266239), Stefano Tonoli (matr. 5526697) e Pietro Vigni (matr. 6633465).

Seppure dalla documentazione depositata in atti non si rilevano le attestazioni dei premi per i singoli calciatori, tuttavia il credito è stato quantificato nel ricorso ed i singoli importi specificati nelle lettere di richiesta degli stessi, senza essere contestato dalla resistente.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 1.152,00 (millecentocinquadue/00), come indicato nel ricorso presente in atti.

All'odierna udienza del 27 Maggio 2026, cui il procedimento è stato rinviato con ordinanza del 18.05.2026, tenutasi in videoconferenza, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentite le parti presenti in udienza;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la ASD Cellatica (matr. 945186) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Giannandrea Masperi (matr. 5323906), Francesco Russo (matr. 5387801), Andrea Sesto (matr. 2266239), Stefano Tonoli (matr. 5526697) e Pietro Vigni (matr. 6633465) nella misura complessiva di euro euro 1.152,00 (millecentocinquadadue/00) in favore della società ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CALCIO MARIO RIGAMONTI (675586).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai